

# Le novità del Decreto correttivo al Codice del Terzo settore

## (Parte prima)

Come già accennato nell'ultima newsletter, il 10 settembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto legislativo 105/2018**, ovvero il Decreto correttivo al Codice del Terzo settore, approvato lo scorso 2 agosto dal Governo. Questo significa che la “parte legislativa” della Riforma, composta dai Decreti legislativi 117/2017 e 105/2018, è ora completa; manca però ancora quasi tutta la parte “ministeriale”, rappresentata da circa una trentina di decreti ministeriali che ad oggi ancora non sono stati emanati.

[A questo link](#) potete trovare il **testo ad oggi completo del Codice del Terzo settore**, integrato con le modifiche apportate dal Correttivo (evidenziate in grassetto).

Va subito detto che, nonostante gli ampi cambiamenti che erano stati paventati dal nuovo Governo e che erano stati dichiarati come necessari dai pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera e del Senato, in realtà il **Decreto correttivo ha lasciato sostanzialmente inalterato l'impianto complessivo del Codice del Terzo settore**. Più che alla mancanza di volontà politica (che anzi sembrava decisa ad apportare delle modifiche profonde al testo del Codice approvato dal precedente Governo), ciò è stato dovuto ai limiti che la potestà legislativa “integrativa e correttiva” ha incontrato e che erano stati ricordati in modo chiaro dal Consiglio di Stato nel [parere dello scorso 19 luglio](#): in sostanza, il massimo organo di giustizia amministrativa aveva ammonito sul fatto che il potere del Governo era solo quello di correggere gli errori o di apportare delle modifiche necessarie sulla base dell'esperienza nel frattempo emersa, ma non di stravolgere o innovare totalmente il testo di legge esistente.

In questa newsletter e in quella della prossima settimana analizzeremo le 8 principali correzioni intervenute, cercando di metterne in luce gli aspetti positivi, le criticità, e le ricadute pratiche per le organizzazioni.

### ***1) Prorogato il termine per modificare gli statuti di ODV, APS ed Onlus***

La novità di impatto più immediato per le associazioni è la modifica all'**art.101, c.2**, del Codice del Terzo settore (d'ora in poi CTS), con la proroga di 6 mesi per la **modifica obbligatoria degli statuti delle ODV, delle APS** (iscritte nei rispettivi registri regionali o provinciali) e **delle Onlus** (iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus): **il nuovo termine** non è più quindi quello del 3 febbraio 2019 ma **diventa quello del 3 agosto 2019**.

Questa è sicuramente una buona notizia per le associazioni, poiché concede loro qualche mese in più per comprendere meglio la nuova normativa e quindi come adeguarsi ad essa, con la possibilità che nel frattempo inizino ad arrivare anche i decreti ministeriali di attuazione, fondamentali per avere un quadro più chiaro della situazione. Come CSV Trentino in questi mesi ci siamo concentrati sulla scrittura di modelli fac-simile di statuto adeguati alla nuova normativa, e tale percorso sta per giungere a conclusione: non appena tali modelli saranno pronti provvederemo ad informarvi tramite la newsletter e gli altri nostri canali di comunicazione.

La proroga del termine al 3 agosto 2019 è quindi in generale positiva per le organizzazioni menzionate. Il problema è dato dal fatto che per quella data ben difficilmente il Registro unico nazionale del Terzo settore (da qui in avanti RUN) sarà costituito: **se questo sembra non creare particolari difficoltà alle ODV e alle APS** (le quali modificheranno i loro statuti, rimarranno iscritte nei rispettivi registri regionali o provinciali e poi verranno trasportate in automatico nel nuovo Registro nel momento in cui esso sarà operativo), **non vale lo stesso discorso per le Onlus**. Tale qualifica verrà infatti soppressa solamente con l'entrata in vigore della parte fiscale della Riforma (probabilmente dal 1° gennaio 2020), ma alle Onlus viene comunque richiesto di adeguare i propri statuti, individuando quale nuova tipologia del Terzo settore ricoprire, entro il 3 agosto 2019. La criticità risiede nel fatto che **l'Anagrafe unica sarà di sicuro in vigore ancora per tutto il 2019, e quindi le Onlus dovranno sì adeguare i propri statuti alla Riforma ma dovranno comunque mantenere all'interno di questi anche le clausole tipiche del Decreto 460/1997**.

La soluzione, anche sulla base di quanto ha detto l'Agenzia delle Entrate nel Telefisco del febbraio scorso (che, si ricorda, vale comunque come semplice strumento di orientamento per il contribuente e non costituisce una vera e propria presa di posizione da parte dell'Agenzia), potrebbe essere quella di redigere in un unico documento due statuti, uno in vigore per il periodo transitorio e contenente ancora le disposizioni del Decreto 460, e l'altro adeguato alla Riforma, che entrerà in vigore solo nel momento in cui il RUN sarà effettivamente operativo e la normativa sulle Onlus verrà definitivamente abrogata. Su questo punto è però auspicabile che nei prossimi mesi intervenga qualche chiarimento da parte delle autorità competenti.

## ***2) Acquisto della personalità giuridica: reso più semplice il passaggio dai registri delle Prefetture o Regioni/Province al RUN***

Un'altra modifica di importanza sostanziale ha riguardato l'**art.22** del CTS, il quale prevede un procedimento semplificato per **l'acquisto della personalità giuridica** da parte degli enti del

terzo settore (da qui in avanti ETS), che ottengono il beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale con l'iscrizione al RUN.

Le caratteristiche principali della nuova disciplina sono un patrimonio minimo fissato per legge (15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni) e un intervento più incisivo e "responsabilizzante" da parte del notaio, che è il soggetto che ha il compito di richiedere l'iscrizione dell'ente nel RUN.

Va detto preliminarmente che **tale procedura ad oggi non è comunque attiva, e lo sarà solo quando il RUN sarà istituito**; ad oggi rimane operativa (e lo sarà comunque anche dopo l'istituzione del RUN) la procedura di tipo "concessorio" prevista dal D.P.R. 361/2000, la quale si basa sui registri delle persone giuridiche tenuti dalle Prefetture o dalle Regioni/Province.

**Il Correttivo**, inserendo il comma 1-bis all'art.22 del CTS, **ha previsto una procedura di raccordo fra i due tipi di registro, ammettendo la possibilità per gli enti che ad oggi sono già iscritti nei registri delle Prefetture o delle Regioni/Province di ottenere la personalità giuridica tramite l'iscrizione al RUN**. Allo stesso tempo, **ha disposto una sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle Prefetture o delle Regioni/Province, la quale riprenderà vigore nel caso in cui l'ente dovesse essere cancellato dal RUN**.

Tramite questa modifica sarà quindi più agevole per gli enti ad oggi già iscritti nei registri delle persone giuridiche ottenere la personalità giuridica grazie all'iscrizione al RUN, che richiede un patrimonio minimo in generale molto minore di quanto viene richiesto dalle Prefetture o dalle Regioni/Province. Nel momento in cui si venisse cancellati dalla RUN, e quindi si perdesse la qualifica di ETS, l'ente non perderà la personalità giuridica poiché riprenderà effetto la precedente iscrizione ai registri delle persone giuridiche.

Se **quanto detto** vale per gli enti che otterranno la personalità giuridica tramite l'iscrizione nel RUN essendo comunque già prima stati iscritti in uno dei registri delle persone giuridiche ad oggi esistenti, **non vale ovviamente per gli enti che non erano già prima iscritti in uno dei registri delle Prefetture o delle Regioni/Province e che diventeranno persone giuridiche direttamente iscrivendosi nel RUN**. Questi ultimi, nel momento in cui dovessero venire cancellati dal RUN, oltre a perdere la qualifica di ETS perderanno anche la personalità giuridica, poiché in questo caso non potrebbe ovviamente rivivere l'iscrizione ai precedenti registri.

Per coloro che volessero approfondire il nuovo procedimento per ottenere la personalità giuridica ex art.22 del CTS, si rimanda alla [newsletter sul tema](#).

### ***3) Ammesse alcune eccezioni al principio per cui un soggetto non può essere al contempo volontario e retribuito***

Con la modifica all'**art.17, c.5**, del CTS sono state **ammesse delle eccezioni al principio generale per cui una stessa persona in un ETS non può essere volontario ed anche persona retribuita**: in altre parole, o faccio il volontario (e allora non potrò mai svolgere attività retribuita per l'ente) oppure sono un soggetto retribuito (e allora non potrò mai fare volontariato in quello stesso ente).

A **tale principio**, molto rigoroso e che **vale per tutti gli ETS** (quindi non solamente per gli enti che si devono avvalere istituzionalmente di volontari, cioè le ODV e le APS), il Correttivo ha previsto alcune eccezioni, richiamando la [Legge 7/2001 della Provincia di Bolzano](#) (ed in particolare l'art.76) e la [Legge 23/1990 della Provincia di Trento](#) (in particolare l'art.55-bis).

**Le due normative fanno riferimento alle Croci Rosse e alle Croci Bianche territorialmente competenti**, per le quali non vale quindi il principio dell'assoluta incompatibilità in capo ad una stessa persona delle qualità di volontario e di soggetto retribuito.

Quello che non si comprende è che, **mentre la normativa di Bolzano richiama sia la Croce Rossa che la Croce Bianca territorialmente competente, la normativa di Trento richiama solamente la Croce Rossa territorialmente competente**, non menzionando invece le Croci Bianche (pur presenti sul territorio trentino). Appare quindi opportuno che il legislatore intervenga per estendere anche alle Croci Bianche trentine lo stesso trattamento e le stesse possibilità previste per quelle altoatesine, configurandosi altrimenti una disparità di trattamento che non sembra giustificabile.

A parte quanto detto, il fatto che il Correttivo abbia previsto queste eccezioni all'assoluta incompatibilità fra volontario e persona retribuita all'interno dello stesso ente sembra forse poter configurare per il futuro un ripensamento di un principio che appare fin troppo rigoroso.

### ***4) Previsto un regime transitorio per le ODV e le APS che non rispettano il numero minimo di associati***

Agli **articoli 32 e 35** del CTS è stato inserito un **comma 1-bis**, il quale prevede che **qualora un'ODV o un'APS perda nel corso della sua esistenza il numero minimo di 7 associati persone fisiche** (nelle ODV o APS di primo livello) **o 3 ODV/APS** (nelle ODV o APS di secondo livello) **non perda in automatico la qualifica di ODV o APS ma debba cercare di reintegrare entro un anno il numero minimo**. Trascorso l'anno, l'ente verrà cancellato dal RUN a meno che esso non faccia domanda di iscrizione in un'altra sezione dello stesso

**Registro** (ad esempio nella sezione residuale “*altri enti del Terzo settore*”, per la quale non è indispensabile avere il numero minimo di associati che è invece previsto per ODV e APS).

Ricordiamo che **il numero minimo di associati menzionato in precedenza deve essere presente già dalla fase di costituzione** (e quindi già dall’atto costitutivo) per le organizzazioni che nascono oggi con l’intenzione di essere ODV o APS: questo perché tale normativa, pur in assenza del RUN, è già in vigore.

Se è certamente positivo il fatto di aver chiarito che un’ODV o un’APS non perde la qualifica solo per il fatto che venga meno (magari solo temporaneamente) il numero minimo di associati previsto dalla legge, non è a mio avviso così chiaro da quando decorra l’anno previsto per reintegrare quel numero. Dalla lettera della normativa sembra desumersi che esso decorra dal momento in cui il numero minimo di associati è venuto meno, e questo lo si può vedere solamente dal libro degli associati. Quest’ultimo dovrà quindi essere tenuto con molta cura da parte dell’organizzazione, e dovrà indicare le date precise di ammissione e di cancellazione dell’associato.

Per avere comunque una panoramica più completa di come le ODV e le APS sono state riformulate dal CTS, si rimanda alla [newsletter sul tema](#).

### ***5) Inserita la “tutela degli animali” fra le attività di interesse generale***

L’elenco delle 26 attività di interesse generale previsto dall’**art.5, c.1**, del CTS (che sono le attività che caratterizzano gli ETS) è stato modificato alla **lettera e)**, la quale menzionava l’attività di salvaguardia e miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali.

Tale attività è rimasta, e ad essa è **stata aggiunta la “tutela degli animali e prevenzione del randagismo”**, ai sensi della [Legge 281/1991](#).

Ricordiamo che l’elenco di cui all’art.5, c.1, del CTS potrà comunque essere aggiornato anche in futuro, prevedendo nuove attività, tramite una procedura semplificata e per il tramite di un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**A cura di Daniele Erler**

**Per informazioni:**

Tel. 0461/916604

[consulenza@volontariatotrentino.it](mailto:consulenza@volontariatotrentino.it)